

Messaggio INPS N. 3305 del 07/09/2018

Fatturazione e adempimenti IVA per il pagamento degli oneri CTU di nomina giurisdizionale da parte dell'Istituto.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018, ha ritenuto di escludere dall'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti IVA le fatture emesse dai Consulenti tecnici d'ufficio - c.d. CTU- individuati con provvedimento giurisdizionale, per le ragioni ivi indicate.

In particolare, la citata circolare recita che il "CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia (cfr. Circolare n. 9 del 1982), in cui si evidenzia, tuttavia, che la "solutio", avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice."

Successivamente, con il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (c.d. Decreto Dignità), convertito nella legge 9 agosto 2018, n. 96 è stato stabilito che a partire dal 14 luglio 2018, sono esclusi dallo split payment i compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte. Questo provvedimento ha, di fatto, reso superflua la precisazione dell'Agenzia delle Entrate riguardo l'esclusione delle fatture emesse dai CTU dall'applicazione dello split payment.

Tuttavia, la succitata circolare dell'Agenzia delle Entrate rappresenta, comunque, un fondamentale supporto in relazione agli adempimenti da porre in essere da parte dei CTU e dell'Istituto condannato a rifondere gli oneri; infatti, da quanto indicato, ne deriva che i CTU emettono fattura verso l'Amministrazione della Giustizia che li ha nominati e non già nei confronti della parte che ne sostiene l'onere economico.

Pertanto, aderendo all'indirizzo dell'amministrazione finanziaria, in caso di condanna dell'Istituto alle spese per CTU, non potranno essere accettate da parte degli operatori fatture emesse nei confronti dell'Istituto da parte dei CTU nominati dal Giudice, dovendo richiedere agli stessi copia del documento emesso verso l'Amministrazione della Giustizia al fine di consentire la liquidazione del compenso sulla base del dispositivo giurisdizionale.

Infine, si ritiene che si debba operare la ritenuta fiscale, laddove prevista per la natura del reddito corrisposto e/o per il regime fiscale applicato dal professionista, corrispondendo al CTU il compenso fatturato al lordo dell'IVA ma al netto della ritenuta fiscale a titolo d'acconto che dovrà essere versata all'Erario, come di consueto, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento; per compenso e ritenuta andrà rilasciata apposita CU al professionista nei termini di legge.